



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 61 del 05/08/2026

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Proponenti: Carlo Ceparano



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra
Il Consigliere
Vicepresidente V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Art. 1

(Finalità, istituzione e beneficiari degli interventi)

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, istituisce presso la Giunta regionale il Garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Campania con le modalità definite dall'articolo 4 e svolge le proprie funzioni con imparzialità, in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, commessi sul territorio nazionale;
4. Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato stesso, e cioè il soggetto, persona fisica, che subisce direttamente o indirettamente un pregiudizio causalmente riconducibile alla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, e, qualora deceduta in conseguenza dell'evento delittuoso, il coniuge, i parenti entro il secondo grado, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, è legato da un rapporto di stabile convivenza.

Art. 2
(Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;
- b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio regionale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di natura socio sanitaria, legale, psicologica alle vittime, nonché dei diversi soggetti che realizzano interventi formativi, educativi, di mediazione e sensibilizzazione sul sostegno alle vittime e sulla diffusione della legalità;
- c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del settore regionale allargato per un efficace accesso, da parte delle vittime di reato, a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultino adeguate alla tutela della vittima di reato;
- e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;
- f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva accessibilità sul territorio regionale a strutture per l'assistenza delle vittime, nonché la creazione di Centri antiviolenza;
- g) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, per assicurare ai soggetti, di cui all'articolo 1, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

h) realizza iniziative, promuovendo la partecipazione della Regione, a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sociosanitarie Campane (ASL), le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della Polizia locale, favorendo la stipula di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'Ordine;

j) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate anche allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;

k) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 1, che ne fanno richiesta, in merito a:

a) tempi, luoghi e modi relativi alla presentazione della denuncia o querela;

- b) forme di assistenza psicologica, socio sanitaria assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e agli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto riguarda il patrocinio gratuito a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
 - c) misure di assistenza e di aiuto previste dalle normative vigenti.
3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con le Autorità di garanzia.

Art. 3

(Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato)

Entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, è istituita, con il supporto della struttura organizzativa di cui all'articolo 6 e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi, e, previa intesa, delle istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.

2. Il Garante, nell'elaborazione delle linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.

Art. 4

(Elezione, requisiti, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
4. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore.
5. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro trenta giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.
7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 2.

8. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Campania provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.

Art. 5

(clausola valutativa)

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine, il Garante presenta una relazione annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che informa sui seguenti aspetti: a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 2 e le risorse umane impiegate;

b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;

c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;

d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 1 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul BURC.

Art. 6

(Sede, organizzazione e struttura)

1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni avvalendosi della struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale senza ulteriore aggravio di spesa.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o di indennità di natura equivalente e rimborso spese.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie vigenti in bilancio senza ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania